



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 14 DEL 02-03-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019. ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì due del mese di Marzo, alle ore 15:00, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PESATORI COSTANTINO	SINDACO	X	
PRIORI STEFANO	VICE SINDACO	X	
SERATO MARIAGRAZIA	ASSESSORE	X	
ZUCCHETTI DANIELA	ASSESSORE		X
CIOZZANI DONATA CATERINA	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		4	1

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale dott. MARCELLO FAIELLO.

Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019. ANNO 2022.

Presentata dal Servizio: TRIBUTI

Allegati: 4

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

-che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019, "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";

-che ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7. del 15/03/2021 di istituzione del Canone Unico Patrimoniale e di contestuale approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione del citato canone, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- l'articolo 45, che definisce la suddivisione in due zone per le occupazioni di suolo pubblico mediante l'allegato B al Regolamento, riportando l'applicazione alla tariffa corrispondente alla categoria d'appartenenza;

- l'articolo 44 che individua i criteri per la determinazione della tariffa standard del canone sia annuale che giornaliera riservati alla Giunta comunale per la determinazione delle tariffe del canone secondo le indicazioni dell'articolo 1, comma 826 e 827, della legge n. 160 del 2019;

- l'articolo 14 che, nel rispetto della legge 160/2019, stabilisce che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico e precisa al comma 2 gli elementi per la graduazione delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria;

- comma 5 dell'art. 16 avente per oggetto pagamento del canone, attribuisce la competenza alla Giunta Comunale di differire i termini di pagamento per i soggetti passivi interessati da eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

Considerato che, in attuazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone

unico patrimoniale, si rende necessario istituire le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2021, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

Ritenuto di approvare le tariffe come sopra descritte, che consentono di pareggiare il gettito raggiunto con i precedenti prelievi COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dall'1 gennaio 2022;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visti i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.11.2001;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allegati alla presente;

con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

a) di approvare, come esplicitato in premessa, le tariffe per l'applicazione del c.d. canone unico patrimoniale anno 2022, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, come articolato nei 4 allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così denominati:

- Allegato A - Tariffe Canone Unico - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E MERCATALE;
- Allegato B - Tariffe Canone Unico - PUBBLICITA'
- Allegato C - Tariffe Canone Unico – DIRITTI AFFISSIONI.
- Allegato D - Categorie – SUDDIVISIONE SECONDO ZONE STRADALI.

b) di dare atto che la tariffa finale del canone per le fattispecie relative alle occupazioni di suolo pubblico temporanee si ottiene moltiplicando la superficie con la tariffa giornaliera (Allegato A) della categoria d'appartenenza (allegato D) per la superficie d'occupazione rapportata alle ore/giorni di occupazione;

c) di dare atto che la tariffa finale del canone per le fattispecie relative alle occupazioni di suolo pubblico permanenti si ottiene moltiplicando la superficie con la tariffa annuale delle occupazioni

permanenti (allegato A) della categoria di appartenenza secondo la suddivisione della zona stradale (allegato D);

d) di dare atto che le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono suddivise in due colonne denominate “ Tariffe annuali” e “Tariffe mensili” ’(allegato B) ;

e) di dare atto che le tariffe del canone per i diritti di affissione sono differenziate secondo il numero di fogli e periodo di affissione. (allegato C);

f) di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2022;

g) di prorogare al 31/05/2022, con esclusione di sanzioni ed interessi, il termine di scadenza, ordinariamente previsto per il 31/03/2022, per il versamento del canone unico sulla Pubblicità dovuta per l' anno 2022;

h) di dare atto che le successive determinazioni del canone saranno di competenza della Giunta Comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA

stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma del T UEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per consentire una tempestiva e corretta applicazione del tributo nei confronti dei contribuenti.

Deliberazione N 14 del 02-03-2022

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
COSTANTINO PESATORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLO FAIELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019. ANNO 2022., diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

*IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLO FAIELLO*

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate